

## SENTENZA IN FORMA ANONIMIZZATA

*Trascrizione a cura dello Studio Legale Avv. Generoso Yuri Restina. I dati personali della parte e di eventuali terzi sono stati oscurati ai sensi del Reg. UE 2016/679 e degli artt. 17 e 17-bis del Codice Deontologico Forense.*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO

Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.

Nella controversia iscritta al n. [OMISSIS] R.G., promossa con ricorso depositato in data

31.5.2024

da

**[RICORRENTE],**

- ricorrente –

rappresentata e difesa dall'Avvocato RESTINA GENEROSO YURI, come da in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Via Cesare Beccaria n.

11,

contro

MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro

tempore,

- contumace –

OGGETTO: Altre ipotesi.

Per parte ricorrente:

1

accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico della Carta del docente di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 disapplicando o dichiarando l'illegittimità la medesima norma nella parte in cui riconosce il beneficio economico della Carta elettronica ai soli docenti titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato, per violazione degli artt. 3, 35, 97 Cost. nonché della clausola n. 4 punto 1 della Direttiva CE n. 70/1999 e per l'effetto, in via principale, condannare parte resistente a mettere a disposizione della ricorrente l'importo di € 1.000,00 (€ 500,00 per annualità) a titolo di carta del docente relativa agli anni 2020/21 – 2022/2023 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.

Con vittoria di spese di lite ed ulteriori compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario, maggiorate per effetto dei collegamenti ipertestuali dell'atto.

## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Parte ricorrente esponeva di avere ricevuto incarichi di supplenza come docente nel corso degli aa.ss. 2020/21 e 2022/23 ed agiva in giudizio nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito lamentando la mancata corresponsione a suo favore, proprio in quanto titolare di contratti a tempo determinato, della Carta Elettronica del Docente istituita dall'a.s. 2015/16 ex art. 1, co. 121, L. 107/15 invece assegnata per ciascun anno scolastico ai docenti di ruolo, sostenendo la contrarietà con l'ordinamento comunitario ed interno dell'esclusione tra i beneficiari del personale docente assunto a tempo determinato.

1.1 Concludeva affinché fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del Ministero dell'Istruzione alla corresponsione a suo favore dell'importo nominale di valore corrispondente, quale contributo alla formazione professionale, tramite accredito su detta Carta.

2. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito pur ritualmente notificato del ricorso-decreto rimaneva contumace.

2

3. Depositato da parte ricorrente contratto di lavoro riferito all'a.s. in corso, la causa non necessitando di attività istruttoria veniva discussa all'udienza odierna.

§ § § § § § § § § §

4. Il ricorso è fondato.

5. Va premesso che parte ricorrente lamenta il mancato accredito sulla "Carta elettronica" del docente dell'importo di € 500,00 in relazione ai seguenti a.s. ed incarichi a tempo determinato:

a.s. 2020/21: supplenza annuale;

a.s. 2022/23: supplenza annuale.

6. Dalla documentazione in atti risulta l'attuale inserimento di parte ricorrente nel cd. "circuito scolastico", in ragione di affidamento di contratto di supplenza per l'a.s. in corso.

7. In forza delle argomentazioni e conclusioni della CGUE di cui all'ordinanza 10.5.2022 resa nella causa C-450/2021 e della Corte di Cassazione, come espresse nella sentenza 29961/23, condivise dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con

riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche –  
come nella fattispecie in esame -.

8. In conclusione, considerato l'attuale inserimento di parte ricorrente nel circuito scolastico da cui l'esigibilità attuale dell'adempimento, va accolta la pretesa svolta in ricorso, accertando il diritto all'accredito sulla Carta elettronica di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di cui al ricorso, con conseguente condanna del Ministero a provvedere al relativo accredito a suo favore, per € 1.000,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (anche sul punto si veda Cass., 29961/23).

3

9. Le spese di lite, da contenere nel minimo a fronte della serialità del contenzioso e della scarsa attività processuale svolta, seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.

Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto di parte ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica di € 1.000,00, e conseguentemente condanna il Ministero a provvedere al relativo accredito, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Condanna il Ministero convenuto a rifondere al procuratore di parte ricorrente – che si é dichiarato antistatario - le spese di lite, liquidate in € [OMISSIS], oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%, e le spese di contributo unificato per € 21,50.

Venezia, 27/11/2024.

Il Giudice del Lavoro  
dott. Anna Menegazzo

4